

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Chi emana direttive ai Comuni?

Alcuni giorni or sono un municipio (come probabilmente altri) ha ricevuto una lettera con la quale venivano date indicazioni sull'applicazione delle nuove normative concernenti il fumo. Nulla da eccepire sul contenuto della lettera, ma ciò che mi ha lasciato a dir poco perplesso è il mittente: l'Associazione svizzera non fumatori (ASN). Credevo che le direttive ai comuni in merito all'applicazione di leggi e regolamenti dovessero arrivare dagli uffici dell'amministrazione cantonale, ma stavolta questo compito viene assunto da altri.

Mi sono quindi chiesto come mai un'associazione privata, sia pure benemerita, possa diventare la portavoce dell'autorità statale nel dare istruzioni alle autorità comunali.

Mettendo bene in chiaro che la presente interrogazione non riguarda in alcun modo le norme sul fumo attivo o passivo, ma unicamente i rapporti privilegiati tra un'associazione privata e l'Autorità cantonale, chiedo al Consiglio di Stato:

1. È prassi normale che comunicazioni ufficiali ai comuni avvengano per il tramite di associazioni private che difendono particolari interessi?
Se sì, in quali altri casi?
2. La lettera dell'ASN ai comuni è stata concordata con il DSS o con il DI, oppure è una iniziativa del comitato dell'associazione? In questo caso il Consiglio di Stato intende richiamare l'associazione ad un maggior rispetto delle regole?
3. Non ritiene il Consiglio di Stato che nelle relazioni con i comuni occorra mantenere il rispetto delle vie istituzionali e che prevaricazioni di questo genere debbano essere evitate?

FRANCESCO CAVALLI

Allegata: lettera 16 aprile 2007 dell'ASN



ASSOCIAZIONE SVIZZERA NON FUMATORI **ASN**
ASSOCIATION SUISSE DES NON-FUMERS **ASN**
SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT NICHTRAUCHEN **SAN**

Lugano, 16 aprile 2007

Lodevole
MUNICIPIO

ti-sport.ch



Fumo negli esercizi pubblici - Art. 57 Les Pub

Egregi signori,

il 12 aprile 2007 sono entrate definitivamente in vigore due normative concernenti il fumo di tabacco:

- il divieto di fumare negli esercizi pubblici sancito dall'art. 57 Les Pub.
- Il divieto di fumare in diversi ambiti secondo il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico e collettivo ove è vietato fumare

Nell'ambito della collaborazione con il Dip. della sanità e della socialità e del Dip. delle istituzioni ci pregiamo portare a vostra conoscenza che secondo l'art. 62 della Legge sugli esercizi pubblici **le polizie comunali sono preposte al controllo.**

Vogliate prendere contatto con l'Ufficio dei permessi di Bellinzona in Via Lugano 4 - Quartiere Piazza, 6501 BELLINZONA, tel. 091 814 73 11 per definire le modalità di "avviso di contravvenzione".

Vi ringraziamo per la collaborazione e gradire i migliori saluti.

Per il Comitato:
Alberto Polli, presidente

Allegati:

- Les Pub, art. 57
- R Les Pub, art. 47 u e 47 v
- Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico e collettivo ove è vietato fumare